



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

557/RS/01/47/0394

Roma, 21 giugno 2002

OGGETTO: Segreteria Nazionale Siulp - Obbligo di residenza.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP

= ROMA =

Con nota del 15 gennaio 2002, codesta Segreteria Nazionale ha chiesto chiarimenti sull'obbligo per il personale della Polizia di Stato di trasferire la residenza nel luogo in cui si presta servizio e la possibilità di fruire degli alloggi collettivi di servizio.

Il Servizio Ordinamento e Contenzioso ha confermato che il personale della Polizia di Stato ha l'obbligo di stabilire l'effettiva e permanente dimora nel luogo in cui presta servizio e che, comunque, il Capo dell'Ufficio o Reparto, per rilevanti ragioni, può autorizzare il dipendente, che ne faccia richiesta, a risiedere in un luogo diverso, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere.

E' stato altresì precisato che il personale che decida di non trasferire la residenza anagrafica nel comune in cui ha sede l'Ufficio, si viene a trovare in una posizione di inadempimento nei riguardi della legge anagrafica, ma tale situazione non è riconducibile ad un comportamento disciplinarmente censurabile.

Per quanto concerne gli alloggi di servizio, il Regolamento di Servizio dell'Amministrazione della P.S., prevede che ogni dipendente della Polizia di Stato, sussistendone la disponibilità, può chiedere di fruire degli stessi; in tal senso l'autorizzazione è data dal responsabile dell'Ufficio, Reparto o Istituto in cui è ubicato l'alloggio.

Ciò posto, è stato evidenziato che negli alloggi collettivi di servizio, intesi come locali occupati ed abitati da più persone come dimora abituale o temporanea, non sempre si realizza la “convivenza” intesa quale insieme di persone che, senza essere legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità e simili, conducono una vita in comune organizzata con tempi ed adempimenti finalizzati ad un progetto comune.

In tal senso, rispetto a quei dipendenti che non abbiano trasferito la residenza anagrafica nel comune ove prestano servizio, quindi aventi solo dimora temporanea, non sembra sorgere per il responsabile di tale convivenza, da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa, l'obbligo di provvedere al trasferimento di residenza dei dipendenti in questione (artt. 6 e 13 del DPR 223/1989 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

Alla luce di quanto sopra, è stato precisato che non è possibile subordinare la concessione del beneficio dell'alloggio collettivo di servizio al trasferimento della residenza anagrafica.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO